SAC

verifiche decennali e quinquennali impianti di sollevamento

DISCIPLINARE TECNICO

Titolo

VERIFICHE DECENNALI E QUINQUENNALI DI 21 IMPIANTI SOLLEVAMENTO

- AEROPORTO DI CATANIA -

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'Appalto di cui al presente Disciplinare ha per oggetto le verifiche decennali e quinquennali di 21 impianti di sollevamento presso l'aeroporto di Catania, così come determinato dal costruttore degli impianti di cui si allegano le certificazioni relative alla vita tecnica dei vari componenti.

Art. 2 – verifiche e lavori da eseguire su 21 impianti

Nello specifico si dovranno eseguire le verifiche decennali/quinquennali come di seguito riportato:

- Verifiche decennali di n. 12 scale mobili
- Verifiche quinquennali di n. 2 scale mobili
- Verifiche decennali di n. 7 ascensori

Sulle 12 scale mobili a servizio pubblico installate prima del 2008 dovranno eseguiti tutti gli adeguamenti normativi e i lavori finalizzati alla definizione delle necessarie verifiche **decennali,** più dettagliatamente:

- Adeguamento degli impianti alla EN 115 – 1:2008
- Sostituzione quadro di manovra impianto elettrico totale ed aggiunta dei dispositivi mancanti
- Sostituzione linee fisse e cavi flessibili
- Sostituzione corrimano
- Sostituzione rulli gradino
- Sostituzione cinghie pressione corrimani
- Sostituzione rulli guidaggio corrimano
- Sostituzione delle guide del guidaggio curvilinee
- Sostituzione catene guidaggio corrimano

Sulle 2 scale mobili a servizio pubblico installate nel 2012 dovranno eseguiti i necessari adeguamenti normativi e lavori ai fini delle necessarie verifiche **quinquennali:**

- Verifica conformità EN 115 – 1:2008
- Sostituzioni corrimani
- Sostituzione rulli gradini
- Sostituzione cinghie pressione corrimano

- Sostituzione rulli guidaggio corrimano
- Sostituzione delle guide del guidaggio curvilinee
- Sostituzione catene guidaggio corrimano

Sui 7 ascensori a servizio pubblico installate prima del 2008 dovranno eseguiti i necessari adeguamenti normativi e lavori ai fini delle necessarie verifiche **decennali:**

- Sostituzione operatore cabina, ante, attacchi sospensioni porte cabina
- Sostituzione carrelli piano ante, attacchi, sospensioni porte piano
- Sostituzione motore pompa – valvola termojet argano/motore per gli elettromeccanici
- Sostituzione tubazione idraulica
- Prove non distruttive componenti meccanici
- Sostituzione pattini scorrimento arcata cabina superiore/inferiore
- Sostituzione Pattini scorrimento arcata pistone
- Sostituzione olio idraulico

Su tutti i 21 impianti sono compresi i costi, oltre le prove non distruttive e lo smaltimento a rifiuto, di tutto ciò di seguito specificato:

- Trasporti
- Montaggi
- Smontaggi
- Assistenza alle verifiche di collaudo USTIF secondo un programma definito dalla DL e dal Responsabile di Esercizio
- Certificazioni e documentazione
- Garanzia di 24 mesi

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo ammonta a:

€. 350.000 (trecentocinquantamila) di cui **€. 1.200** (milleduecento) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria: OS4 impianti elettromeccanici trasportatori

Art. 4 – Ultimazione dei lavori

Gli impianti dovranno essere pronti al collaudo entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 5 – Dichiarazione preliminare e condizioni di appalto

L'appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione del servizio l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 6 – Requisiti dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto

L'appaltatore deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell'Ente Appaltante, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto. In particolare si dovranno possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 E D.P.R. 8/2015 E D.P.R. 8/2015

Deve altresì possedere i requisiti previsti dalla legge e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori impianti elevatori in genere.

Art. 7 – Osservanza delle disposizioni di legge

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e scale mobili. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- La direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi agli ascensori
- UNI EN 81 – 20 /2014 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici".
- UNI EN 81 – 50 /2014 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici".

- La norma UNI EN 115 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione scale mobili"
- La norma UNI 10411 "modifiche ad ascensori elettrici preesistenti"
- Il D.M. 9 dicembre 1987 n° 587 "attuazione delle direttive n. 84/529/CEE n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici per le parti ancora applicabili
- Il D.P.R. 24/12/51 n. 1767 "regolamento per l'esecuzione della Legge 24/10/1942 n. 1415 "per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- Il D.P.R: 29/5/63 n. 1497 "approvazione del regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 28/5/79 "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili
- D.M. del 16/05/87 n. 246 "norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato;
- D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.20, comma 8, della legge15/03/97 n. 59"
- D.M. dell'Interno 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28/03/94 n.268 "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14/04/97 n.157296 "Circolare esplicativa per l'applicazione del D.P.R. 24/07/96 n. 459, ai montacarichi e dalle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24/07/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine";
- D.P.R 24/07/96 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19/06/68 n. 4809 "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9/01/89 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento
- D.M. 14/06/89 n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione della barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 9/03/2015 " Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone" limitatamente alle norme di esercizio
- D.P.R. 11/07/80 n.753 recante "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto";

- D.M. 07/01/16 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri"
- Legge del 05/02/92 n. 104 " Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili"
- Legge 30/03/71 n. 118 " Conversione in Legge del D.Legge 30/01/71 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
- Decreto 37/08 lettera f)
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. " Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro" in particolare art. 36 e 37

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo.

Art. 10 – Condizioni generali per l'esecuzione del servizio

Tutti gli interventi necessari saranno eseguiti secondo un programma condiviso ed accettato dalla D.L. la quale, se lo riterrà opportuno, potrà imporre l'esecuzione delle opere anche in orari notturni.

Art. 11 – Norme di sicurezza

I lavori di manutenzione degli ascensori, delle scale mobili e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare, l'impresa aggiudicatrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività specifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

L'impresa istituirà per l'appalto in oggetto apposito registro degli infortuni vidimato dalla ASL, consegnandone copia al committente prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa appaltatrice è, inoltre, tenuta a rendere disponibili in lingua italianale schede di sicurezza relative ai materiali/sostanze introdotti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere prima dell'inizio dei lavori, a consegnare a SAC :

- Documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell'affidamento dei lavori redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- Il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile di cantiere;
- Il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);
- I nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti impiegati nelle attività affidate;
- L'elenco dei dispositivi di prevenzione e protezione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia d'impiego;
- I dati relativi ai casi di infortunio, distinti per tipologia, avvenuti nello svolgimento di attività similari nell'ultimo triennio;
-

Art. 12 – Garanzie e cauzioni

L'appaltatore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva). Tale garanzia costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'amministrazione appaltante dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali secondo le disposizioni di Legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la mancata formalizzazione dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Ente appaltante della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla scadenza del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il committente può inoltre richiedere all'appaltatore le reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 13 – Assicurazioni

La ditta aggiudicataria si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità civile e verso terzi quale assuntrice della manutenzione, unico per sinistro di euro 5.000.000.00, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

L'appaltatore trasmetterà all'appaltante copia delle polizze stipulate dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 14 – Sanzioni e penali

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, il committente procederà all'applicazione di una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di venti giorni, trascorsi i quali la committente potrà rescindere il contratto.

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della fattura successiva.

Art. 15 – Risoluzione e recesso

SAC ha facoltà di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di:

- Fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta
- Morte dell'appaltatore
- Frode nell'esecuzione del servizio
- Ritardo non motivato della consegna per un periodo che raggiunga i venti giorni consecutivi

SAC ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. Resta salvo il diritto della SAC di richiedere il risarcimento danni.

Art. 16 – Riservatezza

L'appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio, e per il suo personale , a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal committente.

Art. 17 – Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del Foro di Catania

Art. 18 – Discipline in materia di protezione dei dati ex D.Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati forniti dal prestatore del servizio è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003.

Si informa, pertanto, di quanto segue:

- Il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i dati sono registrati su supporti magnetici o trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003
- La raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
- I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste.
- In relazione al trattamento dei dati che riguardano il prestatore d'opera ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'art. 7 del decreto in oggetto.

Art. 19 – Lavoro contemporaneo ad altre imprese

La ditta appaltatrice prima di iniziare le attività lavorative dovrà accertare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dovere lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese, o derivante da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

Art. 20 – Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale – Permesso d'accesso

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono per motivi di sicurezza e per motivi legati all'operatività aeroportuale.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in zona aeroportuale. L'accesso di persone e mezzi nell'area sarà soggetto al rilascio di permessi a cura della stazione appaltante ed a spese dell'appaltatore che comprenderanno anche i necessari corsi di formazione.

Resta altresì inteso che l'impresa nel presentare l'offerta ha valutato che l'esecuzione dei lavori nelle aree aeroportuali avviene in presenza di servizi ed infrastrutture di altri Enti, con i quali i lavori da compiersi devono essere coordinati.

Art. 21 – Distintivo di riconoscimento

L'appaltatore è tenuto a curare che il proprio personale porti in modo visibile distintivi di riconoscimento dell'impresa esecutrice.

Art. 22 – Essenzialità della clausole

L'appaltatore con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.